SAN GIOVANNI DI APOLLOSA (BN)

L'atto di fondazione della chiesa di San Giovanni Battista

Un istrumento notarile del Settecento

✠ ✠ ✠

Apollosa, sabato 12 marzo 1746

Riassunto, trascrizione dei passi principali e riproduzione del manoscritto conservato presso l'Archivio di Stato di Avellino

Angelo Savoia

2015

Il documento

Il giorno di sabato 12 marzo 1746, alle ore quattordici secondo il computo all'italiana (cioè intorno alle otto del mattino), nella terra di Apollosa, e propriamente nel casale detto *li Francesca da sopra*, nelle case del reverendo don Girolamo Fiorenza, arciprete della chiesa di Santa Maria Assunta, si costituirono davanti al notaio e al regio giudice a contratti venti capifamiglia del casale di San Giovanni.

Il gruppo era guidato dai fratelli Agostino e Cesare Pirozzi, figli del fu Domenico. Cesare, in quell'anno, era *attuale eletto* della terra di Apollosa: sedeva cioè nel governo dell'Università, l'amministrazione locale del tempo, composta dal sindaco e dagli eletti scelti ogni anno dal pubblico parlamento dei capifamiglia. Tutti i presenti agivano in nome proprio e per i loro eredi e successori.

I costituiti

1. Agostino Pirozzi, fu Domenico
2. Cesare Pirozzo, fu Domenico, eletto
3. Nicola Grasso, fu Marzio
4. Nicola Zerella
5. Crescenzo Spagniuolo
6. Carlantonio Formato
7. Mercurio Verdino
8. Pasquale Mazzone*
9. Giuseppe Spagniuolo
10. Vincenzo Grasso
11. Orazio Mignone
12. Gaetano Verdino
13. Domenico Mernone
14. Nicola Grasso, fu Alessandro
15. Giovanni Catalano
16. Tommaso Grasso, fu Francesco
17. Vincenzo Pirozzo
18. Giuseppe Marromeo
19. Carmine Bionno*
20. Giuseppe Panniello

Le ragioni

I costituiti dichiararono che il casale di San Giovanni, pertinenza della terra di Apollosa, distava dalla chiesa arcipretale «circa un miglio e più» e che, soprattutto d'inverno, era molto difficile raggiungerla per soddisfare il precetto di ascoltare la Santa Messa. Per questo avevano deciso di costruire, a proprie spese, una chiesa filiale.

Gli impegni

Di loro spontanea volontà, e «mossi dall'incomodo suddetto», i convenuti si obbligarono:

- ✠ a fabbricare la chiesa a proprie spese entro tre anni da quel giorno;

- a tenerla *in perpetuo* sottoposta all'arciprete pro tempore, perché vi si potesse celebrare la Messa «mundo durante», finché dura il mondo;
- a mantenerla, custodirla e provvederla di quanto necessario al culto, obbligando anche gli eredi e successori *in infinitum*;
- a versare all'arciprete, **ogni due anni** a partire dall'erezione della chiesa, **quindici carlini** per il *ius cattedratico* e per la visita dovuta all'arcivescovo di Benevento.

A garanzia di tutto ciò impegnarono sé stessi e i propri beni mobili e stabili, presenti e futuri, sotto pena del doppio, eleggendo domicilio presso la corte locale e accettando l'esecuzione reale e personale davanti alla Gran Corte della Vicaria e a qualsiasi altro tribunale; infine giurarono *tactis scripturis*, toccando le Scritture.

All'atto furono presenti, come testimoni, Saverio Mancino, Antonio Iorno, Marino Savoia, Mario Savoia e Antonio Formato, oltre al regio giudice a contratti Francesco de Paola.

> La forza della fede e la necessità di avere un luogo di preghiera vicino alle proprie case spinsero dunque una piccola comunità rurale a legare ad essa, per sempre, i propri beni e quelli dei discendenti. L'atto è insieme un documento religioso e una fotografia sociale del casale di San Giovanni a metà Settecento: i suoi cognomi sono, in larga parte, ancora quelli di oggi.

Dal manoscritto

Trascrizione dei passi principali (cc. 43r-45r), con scioglimento delle abbreviazioni e ammodernamento minimo della punteggiatura; le parentesi quadre indicano omissioni.

> *«Die decima secunda mensis martij anno millesimo septicentesimo quadragesimo sexto, in terra Apollosij et proprie in casali ubi dicitur li Francesca da sopra et in domibus Reverendi Domini Hieronymi Fiorenza Archipresbiteri S. Mariae Assumptae dictae terrae, ad horas 14, in giorno di sabbato* [...]»

> *«Ed han soggiunto e asserito, siccome asseriscono, essi le parti suddette nelli suddetti respective nomi spontaneamente avanti di noi, come ritrovandosi il sopradetto casale di S. Giovanni, pertinenza di questa predetta terra dell'Apollosa, distante dalla Chiesa Arcipretale circa un miglio e più, gli riesce molto difficile nel tempo d'inverno il potervisi portare nella suddetta Chiesa Arcipretale affine di soddisfare il precetto di sentire la S. Messa; perciò avere essi suddetti costituenti stabilito e determinato fabricare a loro proprie spese una Chiesa filiale fra lo spazio di anni tre, numerandi da oggi* [...].

> *E fatta l'assertiva suddetta, volendo essi suddetti cittadini nominibus respective ut supra mandare al dovuto effetto la suddetta di loro deliberazione e stabilimento come sopra fatto, e di tutte le cose predette rogarne pubblico istromento, come si conviene; quindi è che oggi suddetto giorno, non per forza, astuzia né dolo alcuno ingannati, ma di moto proprio e liberamente, mossi dall'incommodo suddetto* [...], *spontaneamente avanti di noi hanno promesso e si sono obligati, siccome promettono ed obligano nelli suddetti respective nomi, la suddetta Chiesa come sopra promessa fare fabricare a loro proprie spese, la quale in perpetuum debba star sottoposta all'Arciprete pro tempore, acciò nella medesima si possi celebrare la Santa Messa in perpetuum mundo durante; ed a tenore della suddetta risoluzione come sopra per essi fatta, terminata sarà la suddetta Chiesa, promettono e s'obligano insieme nelli suddetti respective nomi, al che obligano ancora li di loro insieme Eredi e successori in infinitum, mantenerla, custodirla e provederla di tutto quello li sarà necessario per uso della Santa Messa* [...]»

> *«Al qual effetto essi suddetti obligati nelli nomi suddetti respective han promesso e si sono obligati, obligando ancora li di loro Eredi e successori in perpetuum, dare e pagare ogni due anni, computandi dall'erezione della suddetta Chiesa, carlini quindici all'Arciprete pro tempore per il jus cattedratico e visita dovuta all'Arcivescovo* [...]»

Glossario

Università ed eletti

Nel Regno di Napoli l'Università era la comunità locale con il suo governo: un sindaco e alcuni eletti, scelti annualmente dal pubblico parlamento dei capifamiglia. Più che a consiglieri comunali, gli eletti corrispondevano agli attuali assessori.

Chiesa filiale

Chiesa succursale, priva di titolo parrocchiale, dipendente dalla chiesa madre (qui l'arcipretale di Santa Maria Assunta).

Ius cattedratico

Il *cathedraticum*, tributo dovuto dalle chiese al vescovo, qui l'arcivescovo di Benevento, in segno di soggezione alla sua cattedra; era collegato alla visita pastorale.

Carlino

Moneta d'argento del Regno di Napoli, pari a dieci grana; dieci carlini facevano un ducato. Quindici carlini equivalevano quindi a un ducato e mezzo.

Ore all'italiana

Le ore si contavano a partire dal tramonto (o dall'Ave Maria della sera) del giorno precedente: le «ore 14» di metà marzo cadevano all'incirca alle otto del mattino.

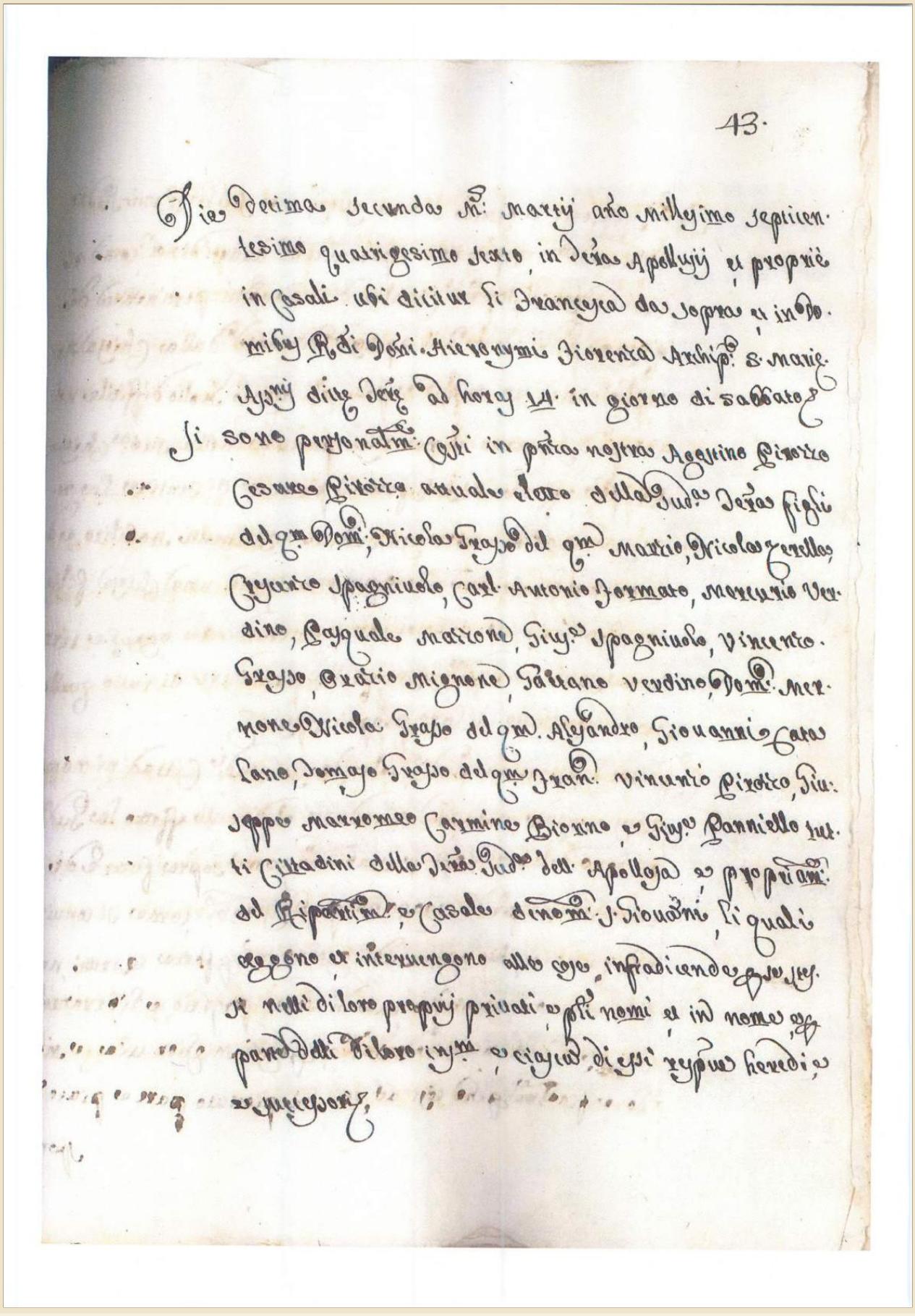
Regio giudice a contratti

Giudice annuale, spesso non letterato, che assisteva il notaio garantendo con la sua presenza la validità dell'istrumento.

Le carte del manoscritto

Nelle pagine che seguono si riproducono le sei facciate dell'istrumento nell'ordine di lettura: carta 43 recto e verso, carta 44 recto e verso, carta 45 recto e verso. L'ultima facciata contiene la formula di garanzia, il giuramento, i testimoni e l'inizio dell'atto successivo, rogato il 13 aprile 1746 nel casale detto *li Pirozzi*.

Fonte. Archivio di Stato di Avellino, protocollo notarile, cc. 43r-45v, istrumento del 12 marzo 1746. Pubblicazione autorizzata dall'Archivio di Stato di Avellino con nota prot. n. 510 del 2 febbraio 2015, cl. 31.13.04.04/4.
Su concessione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. È vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo.

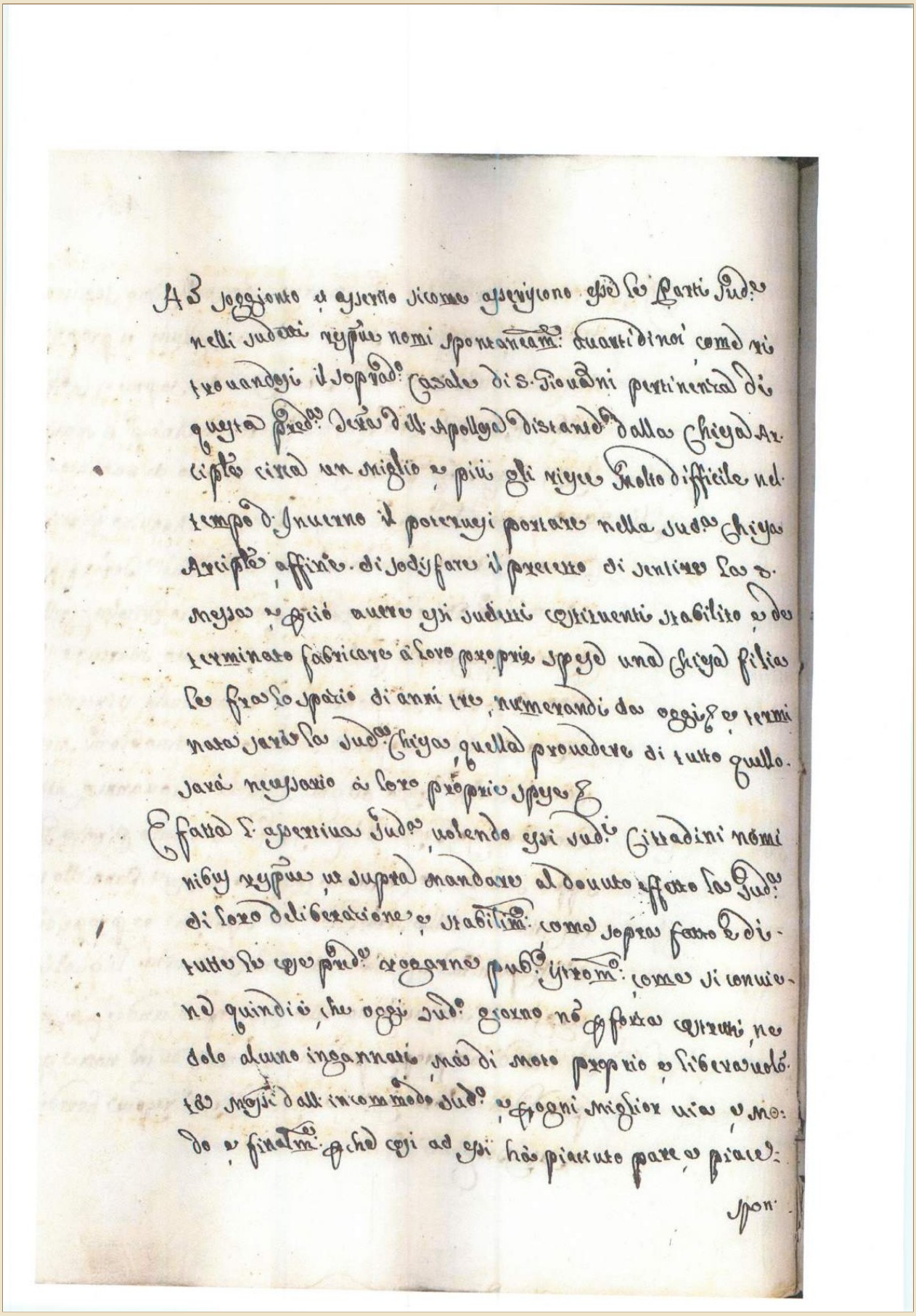


43.

Die Decima Secunda M.ii Martij Anno Millesimo Septicentesimo Quatragesimo Sexto, in Vera Apollosij et propriè in Casali vbi dicitur li Francesi da sopra et in Domibus R.di Don.i Hieronymi Fiorentij Archipr.is S. Marie Assunte dicte Vere ad horas 14. in giorno di Sabbato Si sono personalm.te Costi in p.nti nostro Agostino Pizzo Cesareo Pizzo Annuale electo della Jud.a Vera figli del q.m Dom.i Nicola Frayso del q.m Martio, Nicola Zerella, Cypriano Spagniuolo, Carl.o Antonio Formato, Mercurio Verdino, Pasquale Matrone, Sig.r Spagniuolo, Vincenzo Frayso, Curtio Mignone, Fabiano Verdino, Dom.i Mercurio Nicola Frayso del q.m Alexandro, Giouanni Fabiano, Tomajo Frayso del q.m Fran.co Vincentio Pizzo, Sig.r Peppe Marcomeo Carmine Bionno, et Sig.r Panniello tutti Cittadini della Vera Jud.a dell'Apollosa et propriam.te del Ripartim.to Casale d.to m.o S. Giouanni, li quali Asseno et intervenono allo Sopr.o infradiendo Sig.r per se nelli di loro proprij privati et p.ti nomi et in nome et parte delli Fratelli Soy.i et cigliu di essi Sup.ti heredi et Successori,

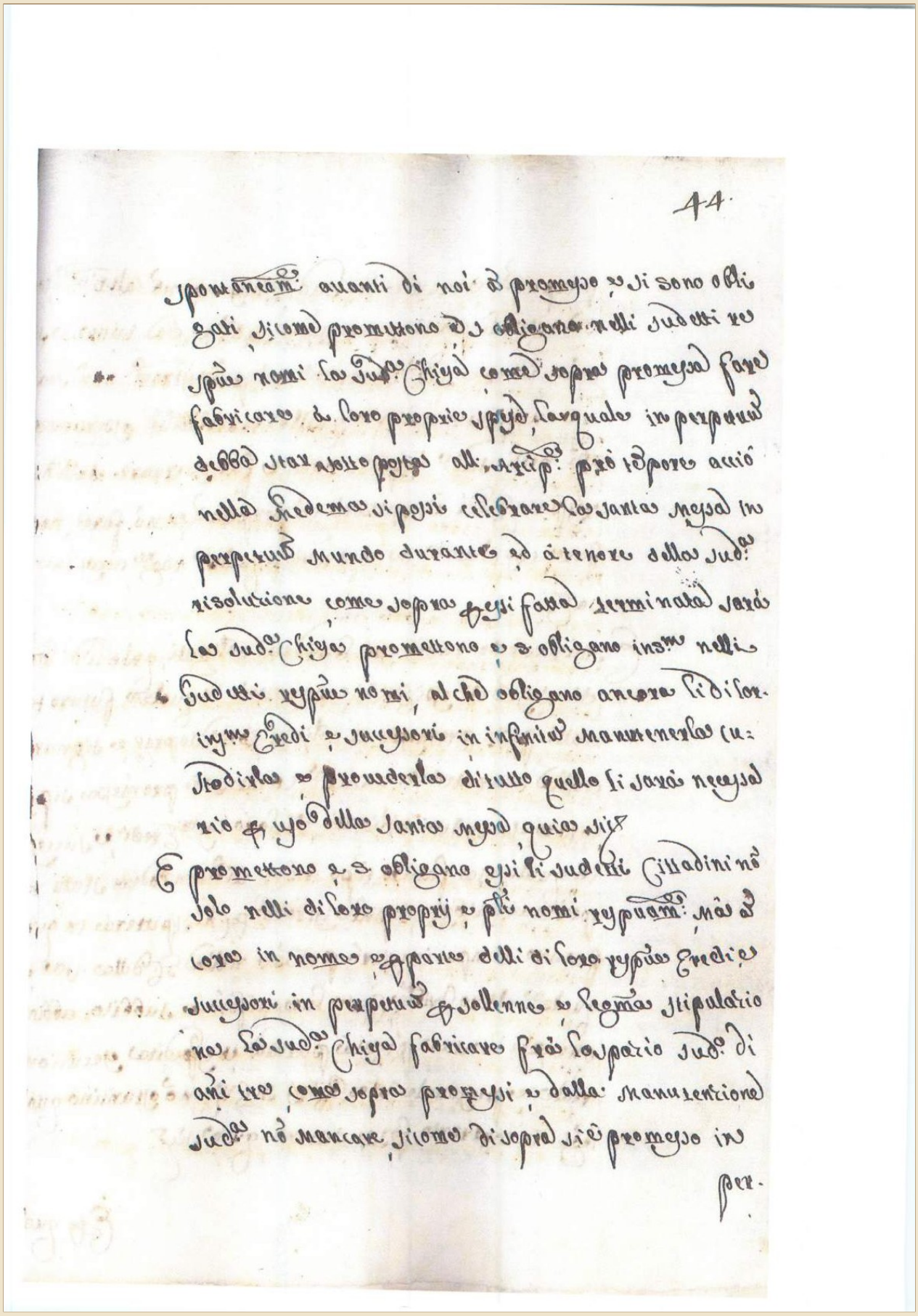
Carta 43 recto · data, luogo e nomi dei costituiti

Archivio di Stato di Avellino. Su concessione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. È vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.



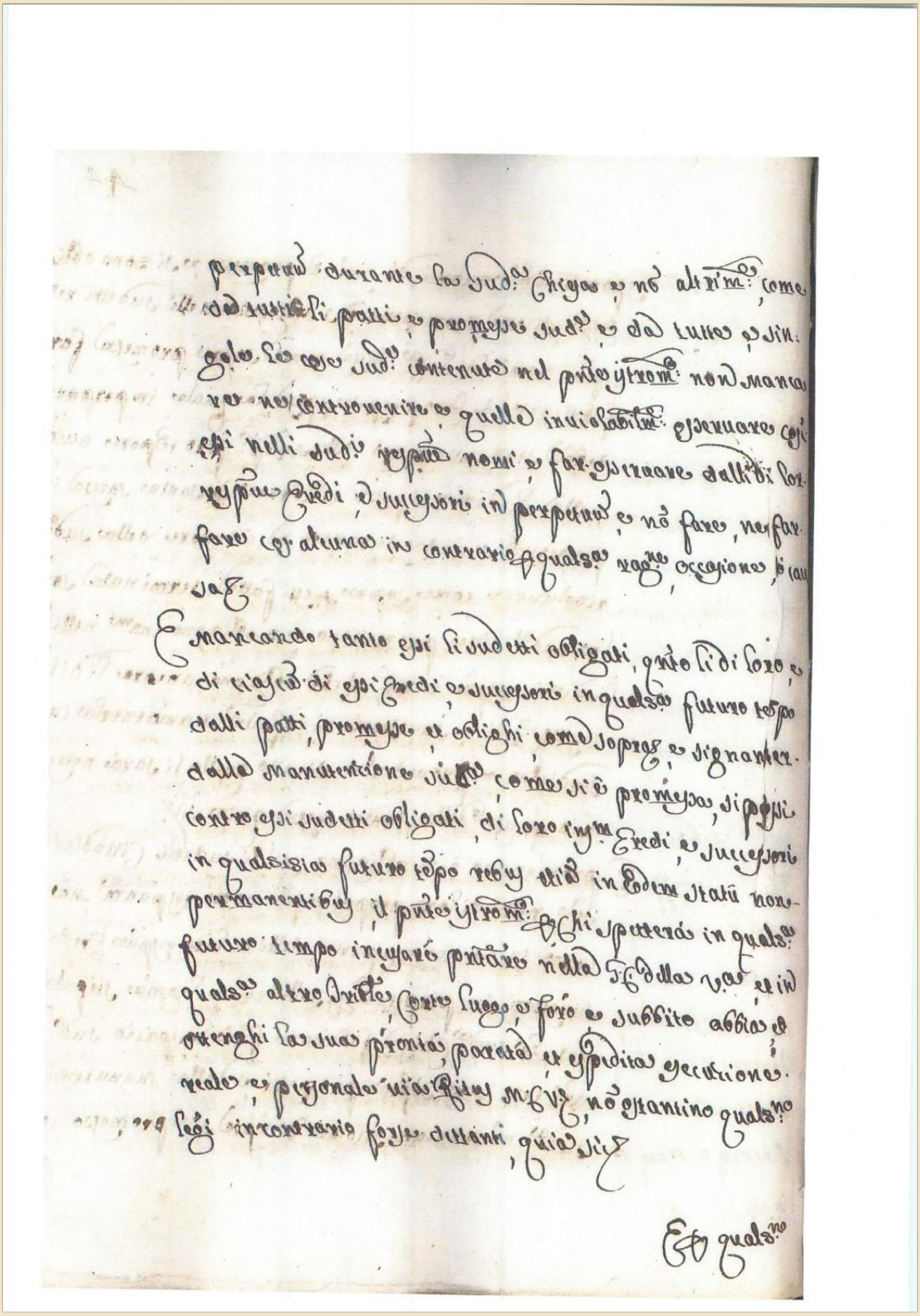
Carta 43 verso · le ragioni della fondazione

Archivio di Stato di Avellino. Su concessione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. È vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.



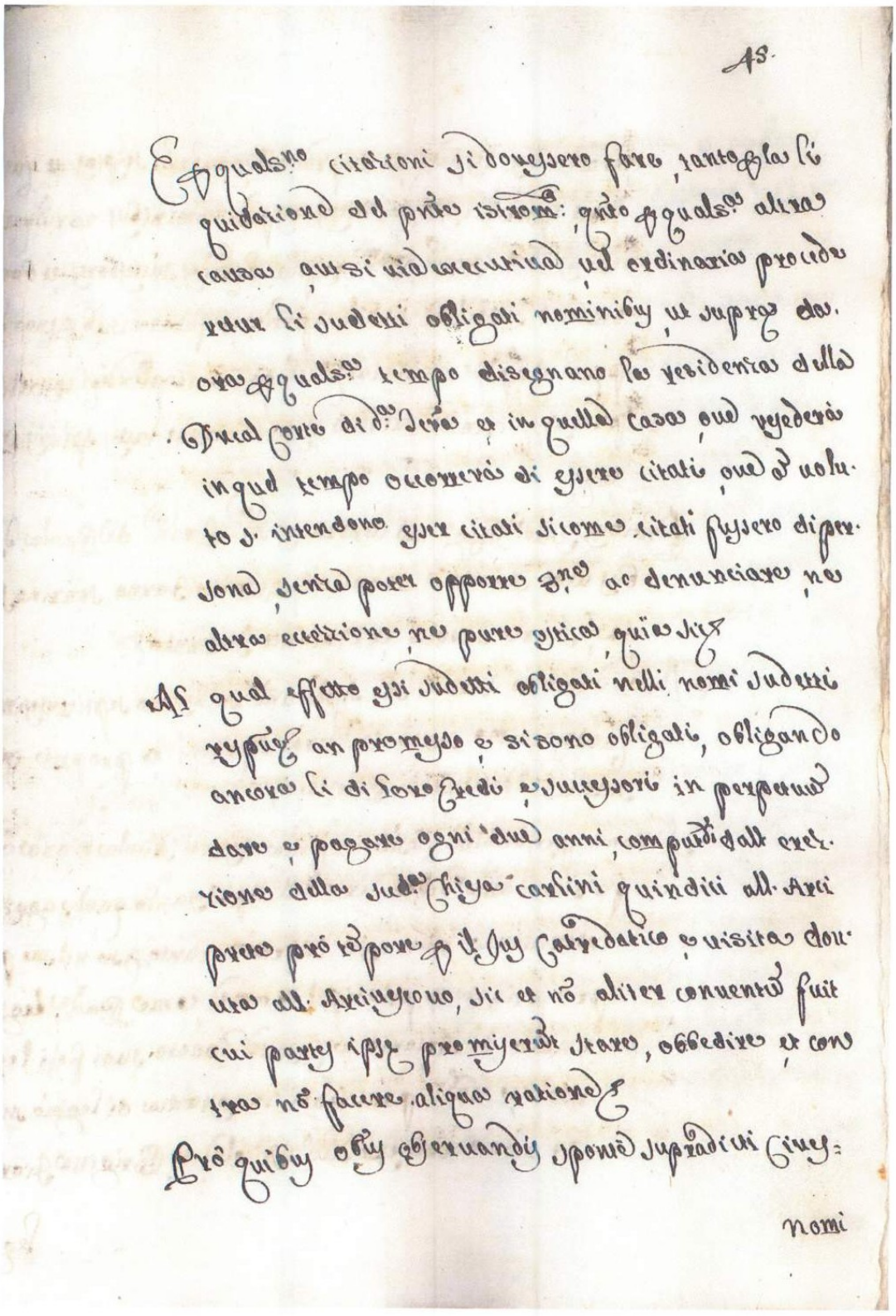
Carta 44 recto · l'obbligo di costruire e mantenere la chiesa

Archivio di Stato di Avellino. Su concessione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. È vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.



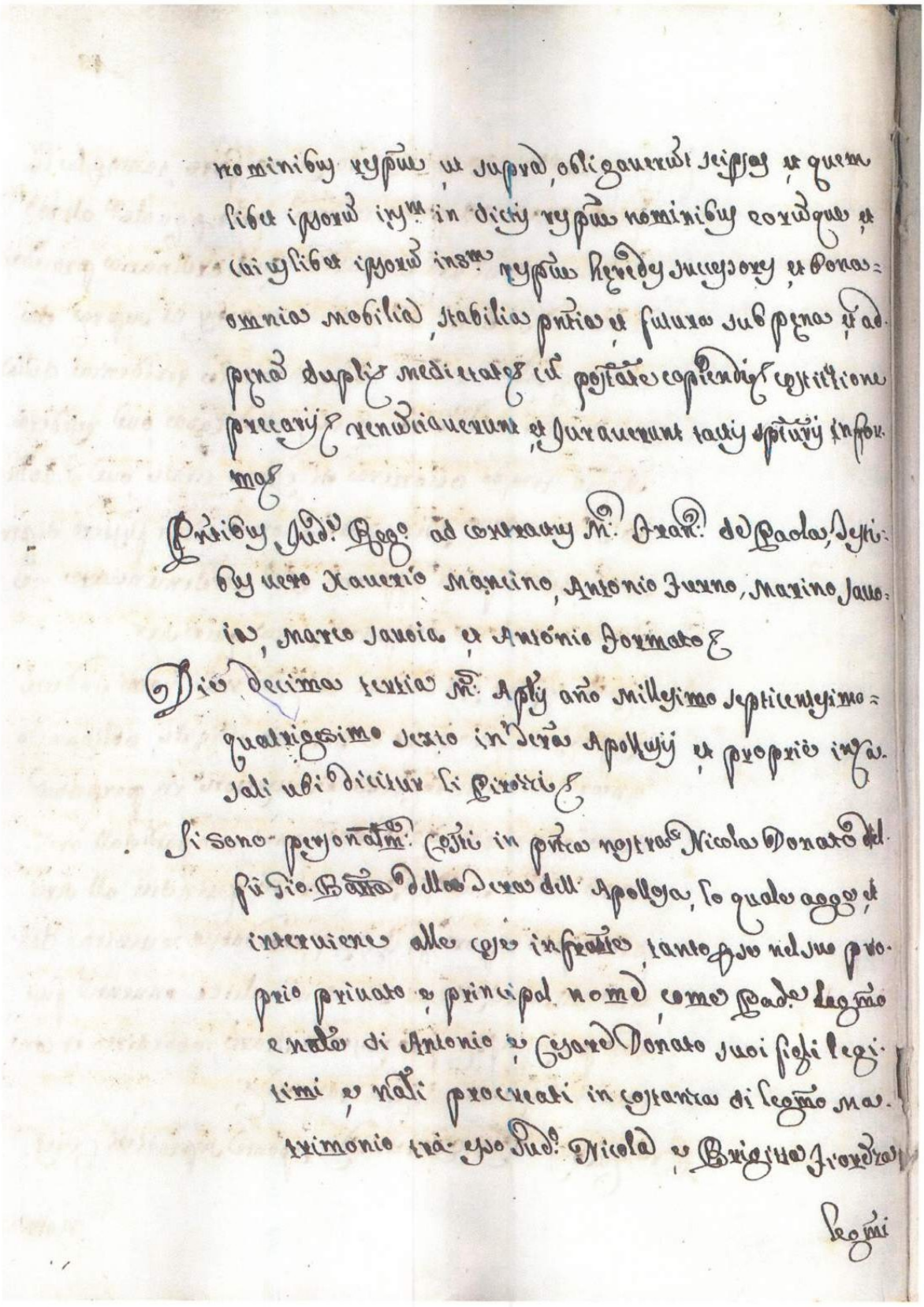
Carta 44 verso · le clausole di garanzia

Archivio di Stato di Avellino. Su concessione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. È vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.



Carta 45 recto · i quindici carlini all'arciprete

Archivio di Stato di Avellino. Su concessione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. È vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.



nominibus ipsius ut supra, obligauerunt ipsos et quem libet ipsorum ipsum in dicti ipsius nominibus eorumque et cuiuslibet ipsorum ipsius heredes successores et bona omnia mobilia, stabilia presentia et futura sub pena et ad pena dupli medietate cum potestate capiendi corporis cum precario et renunciauerunt et iurauerunt tactis scripturis in forma

Presibus Nob. Dom. Reg. ad contractus M. Fran. de Paolo, Jeffri de Jeffri uero Xauerio Martino, Antonio Furno, Marino Jaco bo, Mario Jauoia et Antonio Formato

Die decima tertia M. Aprilis anno millesimo septicentesimo quatragesimo sexto in Terra Apollosi et proprie in Pa lati ubi dicitur li Pizzuti

Si sono personalm. costi in presentia nostra Nicola Donato del fu Fio. Batta della Terra dell'Apollosa, lo quale assiste et interuiene alle cose infrascritte tanto per se nel suo pro prio priuato e principal nome, come Padre legitimo e natu rale di Antonio e Cesare Donato suoi figli legi timi e nati procreati in costanza di legitimo ma trimonio tra esso Nob. Nicola e Brigitta Troiano

legitimi

Carta 45 verso · giuramento, testimoni e inizio dell'atto successivo

Archivio di Stato di Avellino. Su concessione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. È vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.